

Roma, 14 gennaio 2009

Prestazioni temporanee e contribuzioni minori

Introduzione del regime INPS per i dipendenti del Gruppo FS

Indice

- ❑ Gli oneri sociali per il Gruppo: le basi dell'esonero sino al 31.12.08
- ❑ Gli oneri sociali: la posizione di FS dal 1.01.09
- ❑ I nuovi oneri contributivi dal 1.01.09
- ❑ Oneri sociali: costo per FS
- ❑ Le recenti indicazioni dell'INPS
- ❑ Le prestazioni INPS
- ❑ Istruzioni per il personale FS
- ❑ Malattia – Destinatari
- ❑ Malattia – Operai nel CCNL Attività Ferroviarie
- ❑ Malattia - Quadro di sintesi del regime INPS
- ❑ Assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Gli oneri sociali Gruppo FS: le basi dell'esonero sino al 31.12.08

Fino al 31.12.2008, la particolare situazione contributiva di FS si fondava su una pluralità di fattori di “esonero”, di cui taluni concorrenti:

origine pubblica del Gruppo (ex Amministrazione ed ex Ente)

la natura pubblica dell'azionista

**la specifica attività svolta
(le imprese ferroviarie sono escluse dalla cassa integrazione)**

un orientamento espresso dall'INPS in alcune circolari

Gli oneri sociali: la situazione di FS dal 1.01.09

L'art. 20 della Legge n. 133/2008 prevede:



comma 2



Estensione obbligo di assicurazione per maternità e malattia ai dipendenti delle imprese dello Stato.

commi da 4 a 6



Estensione obbligo di assicurazione contro la Disoccupazione Involontaria dal 1.01.09, abrogando le disposizioni che ne legittimavano l'esonero.

I nuovi oneri contributivi dal 1.01.09

Le disposizioni introducono nuovi obblighi contributivi a carico delle imprese e non a carico dei lavoratori.

FS = settore industria

Malattia		2,22%
Maternità		0,46%
Disoccupazione		1,61%

Come FS, sono assoggettate a tali norme altre Società per azioni a capitale pubblico (v. ENEL, RAI, POSTE, ANAS) che godevano di esoneri.

Oneri sociali: costo per FS

La relazione di accompagnamento prevede maggiori oneri a carico dell'INPS per l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge per questi eventi

In relazione all'applicazione dell'art. 20 della Legge n. 133/2008, è probabile un nuovo inquadramento previdenziale delle aziende del Gruppo FS nel settore INDUSTRIA.

Ciò potrà comportare l'assoggettamento del Gruppo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).



Il differenziale tra il recupero parziale delle prestazioni e la contribuzione determina maggiori oneri per il Gruppo FS ad oggi complessivamente stimabili in circa 58 milioni di € per anno (maggior costo = + 1,3%)

Le recenti indicazioni dell'INPS

Con Circolare n. 114 del 30.12.2008, l'INPS ha fornito prime indicazioni operative legate ad entrata in vigore dell'art. 20 della Legge n. 133/2008



La disposizione estende ai dipendenti FS la disciplina generale sugli obblighi documentali per:

Malattia operai

Maternità/Congedi parentali

Congedi Legge n. 104/1992



**Utilizzo procedura e
modulistica INPS**

La specifica posizione contributiva delle aziende del Gruppo FS sarà oggetto di successive indicazioni INPS mediante Circolari.

Le prestazioni INPS

Dal 1.01.09, l'INPS erogherà le prestazioni economiche di “maternità”, le indennità per permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992 e le indennità di malattia per operai e apprendisti.



I trattamenti previsti dai contratti collettivi si intendono da tale data integrativi delle indennità INPS



Le imprese anticipano e conguagliano gli oneri sul versamento dei contributi dovuti all'INPS

Istruzioni per il personale FS

Con Circolare interna del 23.12.2008, indirizzata a tutti i dipendenti, sono state fornite anticipazioni sui contenuti delle disposizioni di legge e sui costituendi orientamenti dell'INPS per consentire al personale di poter utilizzare dal 1.01.09 modulistica e procedura INPS.

I dipendenti già assenti al 1.01.09 per congedi (es. di maternità/ L. 104/1992) potranno produrre certificazione INPS entro il termine del 31.01.09

Malattia - Destinatari

Il settore industria prevede l'erogazione dai trattamenti di malattia a carico INPS per il solo personale con qualifica di operaio e per gli apprendisti.

I destinatari non sono definiti a livello contrattuale, ma già individuati a fini statistici/contributivi su base ISTAT e con i criteri dettati dal Codice Civile.

Per il personale marittimo, sarà l'IPSEMA ad erogare i relativi trattamenti mediante procedure e modalità da definire con specifiche indicazioni da emanare a cura dell'Istituto stesso.

Malattia – Operai nel CCNL Attività Ferroviarie

Sono considerati operai i dipendenti inquadrati nei livelli tra E ed H, esclusi coloro che rivestono figure professionali tipiche del mondo uffici



In relazione all'inquadramento operato dal vigente CCNL delle Attività Ferroviarie rientrano in tale categoria operaia:

- i dipendenti inquadrati nei livelli **H e G**;
- i dipendenti inquadrati nel **livello F non appartenenti** alle figure professionali di operatore specializzato uffici, operatore specializzato di bordo, operatore sanitario specializzato e infermiere;
- i dipendenti inquadrati nel **livello E non appartenenti** alle figure professionali di Tecnico di Ufficio, Tecnico commerciale e Tecnico sanitario;
- i dipendenti inquadrati nel **livello D nelle figure professionali di**: Nostromo, Capo Eletttricista, Capo Motorista

Malattia - Quadro di sintesi del regime INPS

Oneri a carico delle aziende



- Versamento all'INPS del contributo di malattia (2,22% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali).
- Trattamento economico sino al 3° giorno di malattia (carenza) ed a partire dal 181° giorno sino a quello contrattualmente individuato.
- Integrazione dell'indennità di malattia erogata dall'INPS, in misura pari a quella individuata nel CCNL.

Oneri a carico dell'INPS



- A partire dal 4° e fino al 20° giorno, una indennità pari al 50% della retribuzione globale, inclusiva dei ratei delle mensilità aggiuntive. Tra il 21° giorno ed il 180° giorno la percentuale si attesta al 66,66%.
- Contributi previdenziali figurativi sugli importi erogati.

Nessun onere economico grava a carico dei lavoratori interessati.

Assicurazione contro la disoccupazione involontaria

L'estensione del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1,61%) rientra nel quadro di una programmata riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.

Ciò comporterà un maggior onere per il Gruppo FS, senza recupero di prestazioni.

L'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori licenziati ovvero che si dimettono per giusta causa, assicurati all'INPS da almeno due anni.

La durata dell'indennità di disoccupazione è pari ad 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.

L'indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 è pari:

- al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi
- al 50% per il settimo e l'ottavo mese
- al 40% per i mesi successivi.

L'importo massimo dell'indennità è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.

- Il settore ferroviario è escluso per legge da Cassa Integrazione, e quindi non è gravato dal contributo aggiuntivo per la mobilità (0,30%).